



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

DETERMINAZIONE NUMERO 87 DEL 10/04/2026

OGGETTO:

ASSUNZIONE INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) PER GLI ANNI 2026-2027-2028-2029 - AFFIDAMENTO AL LABORATORIO MEDICO CESARE BATTISTI S.R.L. - CIG: BB3300C12B

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci, del mese di aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 13.11.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026 – 2028;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 27.11.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026-2028;
- i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente.

DATO ATTO che:

- l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" sancisce l'obbligo per il "datore di lavoro" di organizzare all'interno dell'azienda il servizio di prevenzione e protezione che, ai sensi dell'art. 33 del medesimo D. Lgs, deve provvedere:
 - a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
 - f) fornire ai lavoratori le relative informazioni.
- fra gli obblighi non delegabili in carico al Datore di lavoro in virtù dell'art. 17 comma 1, lettere a - b del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. rientra la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del succitato D. Lgs.



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

CONSIDERATO che non è presente alcun incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), e, pertanto, si rende necessario procedere, con la massima tempestività, alla formalizzazione di un nuovo incarico in modo da poter dare attuazione agli obblighi normativi sinteticamente riportati sopra;

DATO ATTO che la designazione del R.S.P.P. è di competenza del Datore di Lavoro il quale può provvedere a designare personale interno o anche personale esterno (R.S.P.P. esterno) nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.;

RILEVATO che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Arch. Daniele ROSTAGNO il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;

ATTESO che l'importo oggetto della presente determinazione è al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. nonché inferiore a 140.000,00 €, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del medesimo D. Lgs.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli artt. 62 e 63, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., motivato da ragioni di necessità ed indifferibilità della spesa nonché dalla concomitanza dell'esiguità e della non periodicità della spesa;

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento rispetta comunque i principi posti dalla Parte I – Titolo I del medesimo Decreto;

POSTO che la prestazione da affidare è finanziata con fondi propri dell'Ente;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.;
- l'oggetto del contratto è l'assunzione dell'incarico esterno di R.S.P.P. per gli anni 2026 – 2027 – 2028 - 2029;
- le clausole negoziali essenziali sono quelle indicate sulla documentazione allegata alla presente;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i..



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 il principio di rotazione può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., di richiedere un preventivo al LABORATORIO MEDICO CESARE BATTISTI S.R.L. con sede a Chieri (TO) in Via Cesare Battisti n. 12 – c.f.: 01409390018;

VISTO il preventivo pervenuto in data 09.04.2026, prot. n. 1472, con il quale il LABORATORIO MEDICO CESARE BATTISTI S.R.L. con sede a Chieri (TO) in Via Cesare Battisti n. 12 – c.f.: 01409390018, si è reso disponibile ad assumere l'incarico di R.S.P.P. la somma complessiva di €. 4.400,00 (€. 1.100,00 annuali), oltre I.V.A. di Legge pari a €. 968,00 (€. 242,00 annuali) per un totale di €. 5.368,00 (€. 1.342,00 annuali), che risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione e alle caratteristiche tecniche della prestazione in oggetto;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. n. INAIL_52859195 con scadenza validità 13.06.2026;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare l'incarico in oggetto al LABORATORIO MEDICO CESARE BATTISTI S.R.L. con sede a Chieri (TO) in Via Cesare Battisti n. 12 – c.f.: 01409390018;

CONSIDERATO che per il presente servizio è stato attribuito il seguente CIG: BB1A73B799;

RITENUTO quindi di prenotare alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 capitolo 580/6/1 l'impegno di spesa a favore del LABORATORIO MEDICO CESARE BATTISTI S.R.L. con sede a Chieri (TO) in Via Cesare Battisti n. 12 – c.f.: 01409390018, per la somma complessiva di €. 4.400,00, oltre I.V.A. di Legge pari a €. 968,00, per un totale di €. 5.368,00, per l'assunzione dell'incarico di R.S.P.P. esterno, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D. Lgs. n. 126 del 10.08.2014 e s.m.i., come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Bilancio
€. 1.342,00	01	06	1	103	580/6/1	2026
€. 1.342,00	01	06	1	103	580/6/1	2027
€. 1.342,00	01	06	1	103	580/6/1	2028
€. 1.342,00	01	06	1	103	580/6/1	2029

ATTESO che la Ditta affidataria dovrà rispettare gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari mediante invio di dichiarazione contenente i conti dedicati alle commesse pubbliche e i nominativi delle persone autorizzate ad operare;

VISTO il Codice di Comportamento del Comune di Arignano approvato con Delibera Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2014 che la ditta affidataria è tenuta a rispettare;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge n. 78 del 21.06.2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e s.m.i. recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Arignano;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco del 10.01.2025, prot. n. 0109;
tutto ciò premesso

DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato e per gli effetti:

- DI AFFIDARE**, per i motivi indicati in premessa, il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) esterno per gli anni 2026 – 2027 – 2028 - 2029, al LABORATORIO MEDICO CESARE BATTISTI S.R.L. con sede a Chieri (TO) in Via Cesare Battisti n. 12 – c.f.: 01409390018, per un importo di €. 4.400,00 (€. 1.100,00 annuali), oltre I.V.A. di Legge pari a €. 968,00 (€. 242,00 annuali) per un totale di €. 5.368,00 (€. 1.342,00 annuali);
- DI IMPEGNARE**, a favore del LABORATORIO MEDICO CESARE BATTISTI S.R.L. con sede a Chieri (TO) in Via Cesare Battisti n. 12 – c.f.: 01409390018, l'importo €. 5.368,00, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D. Lgs. n. 126 del 10.08.2014 e s.m.i., come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Bilancio
€. 1.342,00	01	06	1	103	580/6/1	2026
€. 1.342,00	01	06	1	103	580/6/1	2027
€. 1.342,00	01	06	1	103	580/6/1	2028
€. 1.342,00	01	06	1	103	580/6/1	2029

- DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica e che il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- CHE** per il servizio in oggetto il CIG è BB3300C12B;
- DI DARE ATTO** che il pagamento avverrà, previo rilascio dell'attestazione di regolare verifica di conformità rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 116, comma 6, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., su presentazione di fatture elettroniche (Codice Univoco: UF53G6) debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- DI INDIVIDUARE**, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e dell'art. 5 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Arch. Daniele ROSTAGNO, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- CHE** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Arignano, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. e 25 del D. Lgs. n.



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

36 del 31.03.2023 e s.m.i.;

9. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo Decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
10. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) del Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
11. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla ditta affidataria della prestazione;
12. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni all'albo pretorio on-line e secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Arignano secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità.

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

Arch. Daniele ROSTAGNO